TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

RG 654/2017

Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nella persona dei seguenti Magistrati

Dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Balletti	Giudice
Dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Società A srl ha interposto reclamo avverso l'ordinanza del 22.12.2016, con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva della delibera assembleare adottata il 03.08.2016, che ha disposto l'esclusione del socio B

La deliberazione è stata impugnata dal socio escluso, prospettandone diversi profili di illegittimità, quali il difetto del *quorum* costitutivo e la violazione dell'art. 12 dello statuto.

Il ricorrente ha, in particolare, evidenziato che l'esclusione è stata deliberata per una causa non prevista dallo statuto. Il ricorrente ha inoltre allegato che sono state aggirate le disposizioni dello stesso articolo 12, nella parte in cui prevede che, qualora la società sia composta da due soli soci, l'esclusione di uno di essi è demandata al Tribunale. In particolare, ha assunto che, nel caso di specie, il socio C avrebbe preordinato la cessione di parte delle proprie quote societarie a soggetti terzi , in modo da aumentare il numero dei soci, complessivamente titolari del 50% delle quote, e così consentire che l'esclusione del socio fosse deliberata dall'assemblea, anziché dal Tribunale.

La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la prospettazione attorea, allegando la legittimità della deliberazione impugnata, ed evidenziando che l'esclusione del socio sarebbe stata giustificata dalle gravi e reiterate condotte poste in essere da B , il quale avrebbe svolto e continuerebbe a svolgere attività di concorrenza sleale per la società " D srl", dallo stesso costituita nel 2007, e la cui totalità delle quote sarebbe stata concentrata, nel corso degli anni, integralmente nelle mani della di lui moglie.

Il provvedimento impugnato, nell'accogliere l'istanza di sospensiva, ha osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2466 cc e 2473 bis cc, l'esclusione del socio di una società a responsabilità limitata può essere deliberata solo nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti nel termine prescritto ovvero per le ipotesi di giusta causa previste dallo statuto.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168c4b

Ha evidenziato che, nel caso di specie, la deliberazione è stata adottata per una causa non prevista dallo statuto e, pertanto, appare illegittima.
Ha ritenuto la sussistenza del *periculum in mora*, valorizzando la preminenza dell'interesse del socio ad essere considerato tale, rispetto all'interesse della società a mantenere gli effetti della deliberazione.

* * *

Nel proporre reclamo, A , dopo avere qualificato il provvedimento impugnato come formalmente ineccepibile, assume che il Tribunale non avrebbe correttamente tenuto conto dell'interesse sostanziale della società. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto riconoscere la correttezza sostanziale della deliberazione impugnata, accertando la sussistenza in concreto di una giusta causa di esclusione, ancorché non prevista dallo statuto, e avrebbe dovuto intervenire ai sensi dell'art. 2378 cc, suggerendo delle modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata.
Assume, invero, la reclamante che, a voler seguire un'interpretazione formalistica dello statuto e dell'art. 2473 *bis* cc, si arriverebbe al paradosso che la società, sol per il fatto di non avere previsto, nello statuto, quale causa di esclusione del socio, il compimento di atti di concorrenza sleale, illeciti *ex lege*, si troverebbe costretta a subire delle condotte gravemente pregiudizievoli e tali da determinare, qualora portate all'estrema conseguenza, lo scioglimento della società stessa.
La reclamante contesta inoltre la sussistenza del *periculum in mora*, allegando che il Giudice non avrebbe correttamente tutelato l'interesse della società, e deducendo che il socio escluso non avrebbe nemmeno allegato i danni che potrebbe subire nel tempo occorrente per la definizione della causa di merito.
Danni che si assumono essere di gran lunga inferiori rispetto a quelli che potrebbe patire la società , qualora costretta a sopportare gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal socio.
B , si è costituito nella fase di reclamo, sostanzialmente reiterando le difese svolte in prime cure, quanto al *fumus boni juris*. In ordine al *periculum in mora*, B evidenzia come, successivamente alla notifica del ricorso per sospensione, la società resistente avrebbe posto in essere gravi violazioni dei propri diritti di socio, ulteriori rispetto a quelle già evidenziate nel ricorso introduttivo. In particolare, parte reclamata evidenzia che, con deliberazione del 11.11.2016, tenutasi nel corso di un'assemblea alla quale B non è stato convocato, l'assemblea ha modificato in modo significativo lo statuto sociale e ha dolosamente e falsamente dichiarato innanzi al Notaio che la deliberazione di esclusione del socio non era stata impugnata (doc. n. 3 parte reclamata). B ha poi esposto che, con raccomandata inviatagli il 19.12.2016, la A srl ebbe a dichiarargli di ritenere che nulla gli sarebbe spettato a titolo di liquidazione. Il Presidente del CDA C avrebbe, poi, omesso di iscrivere il provvedimento di sospensione nel registro delle imprese ed avrebbe negato al socio la richiesta di accesso ai libri contabili.
C ha poi costituito una nuova società, denominata E srl. La sottoscrizione del capitale di tale neo costituita società sarebbe avvenuta mediante conferimento nella stessa di tutto il patrimonio immobiliare di A

* * *

Il reclamo è infondato.
L'ordinanza reclamata ha evidenziato a chiare lettere che, salvo per l'ipotesi di mancata esecuzione dei conferimenti, di cui all'art. 2466 cc, un socio può essere escluso dalla società di capitali solo per le ipotesi tassativamente previste dallo statuto (art. 2473 bis cc).
Il tenore testuale della norma non lascia margine ad interpretazioni alternative e, del resto, è pienamente conforme alla *ratio* della riforma che, come già osservato dal Giudice di prime cure, ha ottimizzato l'elemento personalistico della società a responsabilità limitata, riservando all'autonomia dell'assemblea il potere di individuare e disciplinare le ipotesi di esclusione del socio, anche al fine di arginare o comunque di ridurre gli abusi della maggioranza.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168c4b

Nel caso in esame, è pacifico che lo statuto non preveda, tra le cause di esclusione, il compimento di atti di concorrenza sleale. L'esclusione del socio B T I, disposta dall'assemblea in data 03.08.2016, si appalesa, di conseguenza, illegittima, poiché posta in essere in manifesta violazione dello statuto.

Né il Tribunale potrebbe intervenire, come prospettato da parte reclamante, per accertare la gravità dell'inadempimento invocato nei confronti del socio B e per qualificare tale condotta come giusta causa di esclusione: il provvedimento richiesto porterebbe l'effetto di consentire al Tribunale di riconoscere un'ipotesi di esclusione non prevista dallo Statuto, così violando il diritto del socio, tutelato dalle norme su richiamate, di essere escluso solo per le ipotesi statutariamente previste, essendo, viceversa, riservato in via esclusiva all'assemblea il potere di apportare modifiche allo statuto, e quindi di introdurre nuove cause di esclusione.

Sussiste quindi il *fumus boni juris* che giustifica la sospensione del provvedimento impugnato.

Va altresì riconosciuto il *periculum in mora*.

Quanto alla posizione della società, basti osservare che, per tutelarsi dai lamentati atti di concorrenza sleale, la A srl potrebbe avvalersi degli strumenti previsti all'uopo dall'ordinamento.

Di converso, le condotte evidenziate da parte reclamata danno contezza del fatto che, nonostante fosse stato notificato alla società il ricorso per la sospensione della deliberazione assembleare, l'assemblea ha provveduto a modificare in modo significativo lo statuto ed altresì a costituire una nuova società, conferendo tutto il patrimonio di A nella società costituenda (Cfr. docc. n. 6 e 10 della reclamata).

Si tratta di deliberazioni che rivestono un peso significativo nell'assetto societario e che sono state adottate senza convocare il socio odierno reclamato: palese l'interesse del socio B a poter continuare ad esercitare, nelle more della definizione dei giudizio di merito, i propri diritti di socio al fine di poter partecipare alla vita societaria.

Il reclamo va, per tutto quanto sin qui esposto, respinto.

Non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da parte reclamata ex art. 96 cpc, non ravvisandosi, nella condotta processuale di parte reclamante, gli estremi della malafede invocati da B

Sussistono invece i presupposti per il pagamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 24/2012 n. 228.

Spese all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- respinge la domanda proposta da parte reclamata ex art. 96 cpc;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 24/2012 n. 228;
- spese al merito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 06.07.2017

Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Torresan

TRIBUNALE DI VENEZIA
14 LUG. 2017

Il Presidente
Dott.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168c4b